
OGGETTO: PARERE SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 28/04/2026 AD OGGETTO *“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 118/2011 E DEL D.P.C.M. 28.12.2011”*

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 28/04/2026 ad oggetto *“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 118/2011 E DEL D.P.C.M. 28.12.2011”*, trasmessa all'Organo di revisione a mezzo PEC in data 29/04/2026 (prot. comunale n. 30003/2026), unitamente alla sotto elencata documentazione allegata, per il rilascio del parere di competenza a norma del punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011:

- Allegato A: 1° provvedimento di variazione di esigibilità (deliberazione G.C. n. 8 del 20/01/2026);
- Allegato B: 2° provvedimento di variazione di esigibilità (deliberazione G.C. n. 18 del 03/02/2026);
- Allegato C: 3° provvedimento di variazione di esigibilità (deliberazione G.C. n. 63 del 31/03/2026);
- Allegato D1: Elenco degli accertamenti e impegni mantenuti a residuo;
- Allegato D2: Elenco degli accertamenti e impegni ridotti per insussistenza;
- Allegato D3: Elenco degli accertamenti stralciati per inesigibilità;
- Allegato D4: Elenco degli impegni reimputati con costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- Allegato E: Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2025;
- Allegato F: PEG esercizio 2026 aggiornato;
- Allegato G: Relazione sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e determinazione residui attivi e passivi della gestione di competenza (Nota Integrativa al Conto del Bilancio), comprensiva degli allegati G.1 relativo allo stralcio dal conto del Bilancio dei crediti di dubbia esigibilità e G.2 relativo al dettaglio dei residui attivi provenienti dalle gestioni 2024 e precedenti.

VISTO che ulteriore documentazione, richiesta dall'Organo di revisione in quanto ritenuta necessaria ai fini delle verifiche di competenza, è stata trasmessa dalla Ragioneria Comunale con successive note e-mail del 6 e 9 maggio 2026.

DATO ATTO che i componenti l'Organo di revisione hanno, dapprima, singolarmente esaminato la documentazione trasmessa come sopra indicato, confrontandosi successivamente, anche con la Ragioneria Comunale, a mezzo posta elettronica e conference call.

PRESO ATTO che, con la proposta di deliberazione in esame, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025, come stabilito al punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), con contestuale reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili alla data del 31

dicembre 2025 ed il correlato adeguamento del Fondo pluriennale vincolato (FPV), come riassunto nell'Allegato F.

RICHIAMATI, in proposito:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, gli artt. 189 e 190, che definiscono i residui attivi e passivi, nonché l'art. 228, comma 3, ove dispone: *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ove all'art. 3, comma 4, dispone: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...) Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”*;
- il punto 5.4.13 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, ove dispone: *“Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione. (...)”*;
- il punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, ove dispone: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*
 - *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
 - *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
 - *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
 - *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

[...]

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. (...) Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura

gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere."

DATO ATTO che é necessario effettuare il riaccertamento ordinario annualmente, ai fini del Rendiconto finanziario 2025 e per la piena attuazione del principio contabile generale di competenza finanziaria, come stabilito al punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011).

PRESO ATTO che, con la collaborazione della Ragioneria Comunale, i competenti Dirigenti hanno provveduto, nell'ambito delle rispettive competenze quali assegnatari di risorse di bilancio, alla procedura di riaccertamento ordinario dei residui articolata nelle seguenti attività:

- > eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate;
- > eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2025, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi;
- > rideterminazione del Fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2026 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2026 e negli esercizi seguenti del bilancio di previsione, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale;

come risultante dai prospetti contabili allegati alla deliberazione di riaccertamento in esame, dando atto che le motivazioni giustificative per la conservazione o eliminazione, parziale o totale, dei residui attivi e passivi, oppure l'eventuale reimputazione secondo il criterio dell'esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di competenza), sono sommariamente indicate nella Relazione (Allegato G).

PRESO ATTO che, in esito alle operazioni di verifica sopra citate, la Ragioneria Comunale ha determinato:

- i residui attivi e passivi da conservare nel Conto di bilancio;
- i residui attivi e passivi da eliminare dal Conto del bilancio;
- gli accertamenti ed impegni, imputati alla competenza 2025, da rinviare ad esercizi successivi tramite FPV;
- gli accertamenti e gli impegni rinviati all'esercizio successivo non collegati al Fondo pluriennale vincolato.

TUTTO quanto sopra premesso, l'Organo di revisione procede, quindi, alle verifiche di seguito riassunte mediante la tecnica di campionamento, secondo il criterio della significatività finanziaria, ponendo particolare attenzione ai residui aventi anzianità superiore a 5 anni.

(tutti gli importi riportati nelle tabelle contabili sono espressi in €)

Sommario

ACCERTAMENTI 2025 RISCOSSI, NON RISCOSSI E/O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025 .	5
IMPEGNI ASSUNTI NEL 2025, PAGATI, NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025 .	5
REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE.....	6
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2025	6
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2025	9
ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA	10
STRALCIO DI RESIDUI ATTIVI AI SENSI DELL'ART. 230 DEL TUEL	10
RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	11
RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025.....	11
VETUSTÀ DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.....	12
VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI.....	12
ADEGUATA MOTIVAZIONE.....	12
VARIAZIONI AI BILANCI DI PREVISIONE 2025-2027 E 2026-2028	13
CONCLUSIONI	14

ACCERTAMENTI 2025 RISCOSSI, NON RISCOSSI E/O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

Titolo	accertamenti 2025 (al netto delle reimputazioni - post riaccertamento)	riscossioni c/competenza	accertamenti mantenuti (residui competenza 2025)	% riscossione
Titolo 1	31.363.735,30	23.175.133,33	8.188.601,97	73,89
Titolo 2	5.409.424,70	3.676.340,11	1.733.084,59	67,96
Titolo 3	20.408.927,93	12.447.680,56	7.961.247,37	60,99
Titolo 4	20.976.132,60	5.160.049,48	15.816.083,12	24,60
Titolo 5	1.128.453,19	-	1.128.453,19	-
Titolo 6	98.686,00	98.686,00	-	100,00
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	6.110.614,39	5.960.152,64	150.461,75	97,54
TOTALE	85.495.974,11	50.518.042,12	34.977.931,99	59,09

Dall'esame risulta:

- che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.
- che non risultano entrate accertate nel 2025, risultate non esigibili nell'esercizio, da reimputare agli esercizi successivi.

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2025, PAGATI, NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

titolo	impegni 2025 (al netto delle reimputazioni post riaccertamento)	pagamenti in c/competenza	impegni mantenuti (residui competenza 2025)	% pagamenti
Titolo 1	48.670.078,40	39.793.000,47	8.877.077,93	81,76
Titolo 2	14.097.859,95	10.679.907,83	3.417.952,12	75,76
Titolo 3	1.029.933,71	1.029.933,71	-	100,00
Titolo 4	3.029.746,57	3.029.746,57	-	100,00
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	6.110.614,39	5.497.887,22	612.727,17	89,97
TOTALE	72.938.233,02	60.030.475,80	12.907.757,22	82,30

Dall'esame risulta che:

- le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;
- le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il Fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del FPV a copertura delle spese re imputate, come da tabella seguente:

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2026	2027	2028
Titolo 1	2.467.605,74	2.467.605,74	-	-
Titolo 2	41.025.548,34	41.025.548,34	-	-
Titolo 3			-	-
Titolo 4			-	-
Titolo 5			-	-
TOTALE	43.493.154,08	43.493.154,08	-	-

che viene ulteriormente dettagliata come segue:

Titolo	reimputazione FPV	reimputazione quota vincolata nell'avanzo 2025	2026	2027	2028
Titolo 1	2.077.492,30	390.113,44	2.467.605,74	-	-
Titolo 2	41.000.340,54	25.207,80	41.025.548,34	-	-
Titolo 3	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-
TOTALE	43.077.832,84	415.321,24	43.493.154,08	-	-

REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate, si dà atto che sussistono reimputazioni che non hanno generato FPV.

Non risultano accertamenti ed impegni correlati da reimputare agli esercizi successivi in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono esclusivamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

TITOLI	Accertamenti reimputati PNRR	TITOLI	Impegni reimputati PNRR
Titolo 1	-	Titolo 1	105.225,00
Titolo 2	105.225,00	Titolo 2	-
Titolo 3	-	Titolo 3	-
Titolo 4	-	Titolo 4	-
Titolo 5	-	Titolo 5	-
Titolo 6	-		
Titolo 7	-		
TOTALE	105.225,00	TOTALE	105.225,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2025

Le spese reimputate che generano Fondo Pluriennale Vincolato in spesa anno 2025, da iscrivere nel Fondo Pluriennale Vincolato in entrata negli esercizi 2026 e successivi, ammontano ad **€ 43.077.832,84**, comprensivo anche delle risultanze delle variazioni di esigibilità precedentemente effettuate con i seguenti provvedimenti:

- deliberazione G.C. n. 8 del 20/01/2026
- deliberazione G.C. n. 18 del 03/02/2026
- deliberazione G.C. n. 63 del 31/03/2026

CONSIDERATO che la rideterminazione del Fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2026, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, risulta così suddivisa:

FPV 2025	importo
Spesa corrente	2.077.492,30
Spesa in conto capitale	41.000.340,54
Spesa per attività finanziarie	-
TOTALE	43.077.832,84

Si riporta il dettagliato FPV nella tabella seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni e imputati agli esercizi successivi al 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinvia all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	790.203,86	308.660,60	103.218,83	-	378.324,43	1.699.167,87	-	-	2.077.492,30
TITOLO II	28.004.654,67	6.341.734,36	533.681,28	-	21.129.239,03	19.871.101,51	-	-	41.000.340,54
TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	28.794.858,53	6.650.394,96	636.900,11	-	21.507.563,46	21.570.269,38	-	-	43.077.832,84
(*)	Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.								
(a)	Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.								
(b)	Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.								
(x)	Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.								
(d), (e), (f)	Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi								

Il Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2025 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2026-2028 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

L'Organo di revisione rappresenta che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2025 di parte corrente si riportano le tipologie:

tipologia	importo
Salario accessorio e premiante	1.320.876,50
Trasferimenti correnti	535.595,50
Incarichi a legali	221.020,30
Altri incarichi	-
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	-
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	-
Totale FPV 2025 spesa corrente	2.077.492,30

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- > principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- > principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di

obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;

- > principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - La conservazione del Fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate. In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità solo per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
 - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

Per quanto riguarda gli affidamenti sottosoglia, il sopra richiamato punto 5.4.9 è stato integrato dall'articolo 1, comma 660, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) che recita: *"Fermo restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:*

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;*
- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.*

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo."

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12	971.118,90	790.203,86	2.077.492,30
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	35.136,00	1.470,00	716.562,42
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	-	-	-
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile (*)	654.858,23	454.980,76	982.605,45
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4° del principio contabile 4/2 (**)	-	-	-
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	-	18.483,49	16.434,73
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile (*)	281.124,67	315.269,61	361.889,70
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	-	-	-
(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali			
(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario			

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	18.861.924,31	28.004.654,17	41.000.340,54
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	5.236.909,33	17.318.486,12	13.478.288,62
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	485.090,52	10.645.042,62	21.129.239,03
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	-	-	-
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero	13.139.924,46	41.125,43	6.392.812,89

Si precisa che le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) e non danno luogo alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse sull'esercizio 2025 e ricorrano le condizioni sopra indicate dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 al punto 5.4.8. e punto 5.4.9, sopra riportati; diversamente, le risorse rimosse confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti.

Nell'ambito delle risorse PNRR i fondi "lump sum" (transizione digitale) che non sono a rendicontazione costi reali, seguono le normali regole di esigibilità.

la reimputazione non può, comunque, eccedere l'esercizio il 2026.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2025

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2025, risulta quanto segue:

TITOLI	residui attivi iniziali al 1.1.2025	riscossioni	maggiori (+) o minori (-) residui attivi	residui attivi finali al 31.12.2025	% riscossioni sui residui iniziali
Titolo 1	10.463.062,93	7.507.345,42	1.097.176,38	4.052.893,89	71,75
Titolo 2	913.239,07	336.410,54	- 270.020,13	306.808,40	36,84
Titolo 3	14.319.342,99	5.765.352,68	- 864.490,78	7.689.499,53	40,26
Titolo 4	12.024.637,22	3.379.726,54	- 2.856.866,07	5.788.044,61	28,11
Titolo 5	4.987.903,48	1.426.740,45	- 81.178,85	3.479.984,18	28,60
Titolo 6	10.681.247,71	931.247,71	- 1.250.000,00	8.500.000,00	8,72
Titolo 7	-	-	-	-	-
Titolo 9	494.347,33	360.703,01	- 23.565,58	110.078,74	72,97
TOTALE	53.883.780,73	19.707.526,35	- 4.248.945,03	29.927.309,35	36,57

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2025 risulta quanto segue:

TITOLI	residui passivi iniziali al 1.1.2025	pagamenti	minori residui	residui passivi finali al 31.12.2025	% pagamenti sui residui iniziali
Titolo 1	9.818.717,76	8.534.519,17	926.267,24	357.931,35	86,92
Titolo 2	3.120.766,18	3.064.879,18	25.207,80	30.679,20	98,21
Titolo 3	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-
Titolo 7	817.892,11	506.503,39	112.033,52	199.355,20	61,93
TOTALE	13.757.376,05	12.105.901,74	1.063.508,56	587.965,75	88,00

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: *“Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo”*. In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili.

La tabella seguente riepiloga le insussistenze di residui attivi e passivi, suddivisi per tipologia di gestione:

tipologia gestione	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	2.415.389,60	895.849,18
Gestione corrente vincolata	30.418,06	30.418,06
Gestione in conto capitale vincolata	-	-
Gestione in conto capitale non vincolata	4.295.291,39	25.207,80
Gestione servizi c/terzi	99.073,57	112.033,52
TOTALE MINORI RESIDUI	6.840.172,62	1.063.508,56

STRALCIO DI RESIDUI ATTIVI AI SENSI DELL'ART. 230 DEL TUEL

Come risultante dall'Allegato G1 *“RENDICONTO DI GESTIONE 2025: CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' STRALCIATI DAL BILANCIO”*, a cui si fa espresso rinvio, l'Ente ha provveduto a stralciare dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione, residui attivi per il complessivo importo di **€ 2.461.012,76**, valutandoli crediti inesigibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 230, comma 5, del TUEL, ove dispone: *“Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.”*

L'Organo di revisione ritiene, in proposito, che l'operazione di stralcio disposta dall'Ente ottemperi ai consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile (*ex plurimis*, Corte dei Conti, SRC Lombardia, deliberazione n. 60/2021/PRSE), ove ha chiarito che, sebbene il § 9.1 dell'All. 4/2 cit. *“non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso”*, tuttavia, *“il mantenimento di quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un'evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente”*. E nel compiere tale valutazione, l'ente *“non può*

limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza". Sicché, laddove riscontri che, di fatto, il credito non ha più alcuna probabilità di essere (quantomeno "entro termini ragionevoli") riscosso o, comunque, tali possibilità appaiano particolarmente remote o inverosimili, tale credito "deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 TUEL), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio" (Corte dei Conti, SRC Lombardia, deliberazione n. 11/2015/PRSE).

L'Organo di revisione richiama l'attenzione dei competenti Dirigenti comunali in merito all'obbligo di esperire, comunque, ogni utile azione – anche a carattere coattivo – per il recupero dei crediti sopra indicati, atteso che lo stralcio dal conto dei residui e contestuale iscrizione nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini prescrizionali non costituisce valida giustificazione per omettere detta attività di recupero.

RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Non sussistendone la necessità, l'Ente non ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025

In relazione alla gestione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in conto residui nel corso dell'esercizio 2025 ed alla suddetta attività di revisione dei residui, si rileva la seguente situazione contabile alla data del 31 dicembre 2025:

RESIDUI ATTIVI (provenienti da esercizi 2024 e precedenti)					
residui iniziali al 01/01/2025	residui riscossi al 31/12/2025	minori residui al 31/12/2025	residui stralciati al 31/12/2025 (*)	maggiori residui 31/12/2025	residui conservati al 31/12/2025
53.883.780,73	19.707.526,35	5.138.816,48	2.461.012,76	3.350.884,21	29.927.309,35
Residui attivi provenienti dalla gestione 2025 (+)					34.977.931,99
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2025 (=)					64.905.241,34
(*) iscritti nel conto del patrimonio ai sensi art. 230, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000)					

RESIDUI PASSIVI (provenienti da esercizi 2023 e precedenti)			
residui iniziali al 01/01/2025	residui pagati al 31/12/2025	minori residui al 31/12/2025	residui conservati al 31/12/2025
13.757.376,05	12.105.901,74	- 1.063.508,56	587.965,75
Residui passivi provenienti dalla gestione 2025 (+)			12.907.757,22
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2025 (=)			13.495.722,97

VETUSTÀ DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

TITOLO	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	-	-	25.829,22	1.824.427,85	2.202.636,82	8.188.601,97	12.241.495,86
Titolo 2	10.894,60	32.442,85	-	87.752,82	175.718,13	1.733.084,59	2.039.892,99
Titolo 3	417.216,15	43.182,00	71.871,21	2.373.672,03	4.783.558,14	7.961.247,37	15.650.746,90
Titolo 4	11.661,86	395.895,02	109.742,23	100.679,85	5.170.065,65	15.816.083,12	21.604.127,73
Titolo 5	-	-	-	3.479.984,18	-	1.128.453,19	4.608.437,37
Titolo 6	-	-	-	8.500.000,00	-	-	8.500.000,00
Titolo 7	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 9	60.222,98	116,00	-	323,50	49.416,26	150.461,75	260.540,49
Totale	499.995,59	471.635,87	207.442,66	16.366.840,23	12.381.395,00	34.977.931,99	64.905.241,34
%	0,77	0,73	0,32	25,22	19,08	53,89	100,00

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

TITOLO	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	796,00	5.413,33	55.669,60	79.200,81	216.851,61	8.877.077,93	9.235.009,28
Titolo 2	-	5.083,33	5.083,33	7.206,27	13.306,27	3.417.952,12	3.448.631,32
Titolo 3	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	104.468,59	17.346,31	50.482,63	5.449,80	21.607,87	612.727,17	812.082,37
Totale	105.264,59	27.842,97	111.235,56	91.856,88	251.765,75	12.907.757,22	13.495.722,97
%	0,78	0,21	0,82	0,68	1,87	95,64	100,00

VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione ha verificato la situazione dei debiti e crediti degli Organismi partecipati e, quindi, i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto:

- > dell'ultima asseverazione debiti e crediti degli Organismi partecipati formulata in sede di Rendiconto dell'esercizio 2024;
- > delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2025, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni degli Organismi partecipati;
- > per i residui attivi, delle eventuali comunicazioni di criticità segnalate dagli Uffici dell'Ente preposti ai controlli sugli Organismi partecipati, riconducibili ad una difficoltosa esigibilità del credito, oppure all'impossibilità di un futuro mancato introito, causato da situazioni di difficoltà in cui versa la partecipata.

ADEGUATA MOTIVAZIONE

L'Organo di revisione richiama, in proposito, i principi statuiti dalla Corte dei Conti, SRC Marche, che con deliberazione n. 144/2023/PAR del 21/09/2023 ha stabilito quanto segue:

"In ultima analisi, alla luce del richiamato quadro normativo, emerge che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'Al. 4/2 cit.), gravi sull'ente locale un onere motivazionale (art. 2697 c.c.) modulato nei seguenti termini:

- > per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;
- > per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
- > per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti" (Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 49/2021/PRSP). Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza."

Sulla base dei criteri sopra richiamati, l'Organo di revisione rileva che per i residui totalmente o parzialmente eliminati la Relazione (Allegato G) riporta sommariamente la relativa motivazione.

VARIAZIONI AI BILANCI DI PREVISIONE 2025-2027 E 2026-2028

CONSIDERATO che la correlata variazione di Bilancio interviene in presenza del Bilancio di previsione 2026-2028 già approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 11/03/2026 e vista, in proposito, la FAQ di ARCONET n. 15 del 09/05/2016, ove viene precisato che le variazioni apportate al Bilancio di previsione in corso di gestione non si estendono in automatico al nuovo Bilancio di previsione, in quanto si tratta di due distinti ed autonomi documenti contabili, per cui occorre procedere con separate variazioni.

VISTO che, in applicazione della sopra richiamata FAQ ARCONET n. 15/2016, con la deliberazione in esame vengono operate le necessarie variazioni:

- > degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2025-2027 (esercizio 2025), al fine di consentire l'adeguamento del Fondo pluriennale vincolato in spesa 2025 derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2025;
- > degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2026-2028 (esercizio 2026), al fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2025 ed il correlato adeguamento del Fondo pluriennale vincolato.

dando atto che le suddette variazioni non alterano gli equilibri di Bilancio, ai sensi degli artt. 162 e 171 del D.Lgs. n. 267/2000.

VERIFICATO, infine, che nel corso del corrente esercizio finanziario 2026 non è stato operato

alcun riaccertamento parziale di residui ai sensi del sopra richiamato punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

PRESO ATTO che sulla proposta deliberazione in esame sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area 4 – Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

CONCLUSIONI

Esperate le verifiche sopra riassunte, pur non formulando specifici rilievi sulla proposta di Decreto deliberativo in esame e ritenendo di poter conclusivamente esprimere il proprio parere favorevole in merito, l'Organo di revisione ritiene di dover rappresentare agli Organi elettivi ed ai Dirigenti comunali, per quanto di rispettiva competenza, le seguenti considerazioni e raccomandazioni conclusive:

- A) Relativamente al § *"IMPEGNI ASSUNTI NEL 2024, PAGATI, NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025"*, evidenziando che le reimputazioni finalizzate alla costituzione del FPV vengono disposte limitatamente per l'esercizio 2025, si invitano i competenti Dirigenti comunali ad esperire approfondita analisi dei correlati crono- programmi, stante la necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del Bilancio di previsione e per tutte le annualità dello stesso, secondo le modalità previste nei vigenti Principi contabili, sia per la parte corrente che per quella in conto capitale (in tal senso, Corte dei Conti, SRC Veneto, deliberazione n. 39/2025/PRSE del 21/01/2025).
- B) Relativamente al § *"STRALCIO DI RESIDUI ATTIVI AI SENSI DELL'ART. 230 DEL TUEL"*, richiamando l'attenzione dei competenti Dirigenti comunali in merito all'obbligo di esperire, comunque, ogni utile azione – anche a carattere coattivo – per il recupero dei crediti vantati dal Comune, atteso che lo stralcio dal conto dei residui e la loro contestuale iscrizione nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini prescrizionali non costituisce valida giustificazione per omettere detta attività di recupero.

Tutto ciò premesso, verificato e considerato, l'Organo di Revisione

ESPRIME

ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, **PARERE FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio finanziario 2025, per l'inserimento nel Rendiconto dell'esercizio finanziario 2025, ai sensi dell'art. 228, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.

INVITA

- a) gli Organi elettivi ed i Dirigenti comunali, per quanto di rispettiva competenza, a considerare le azioni indicate nel § *"CONCLUSIONI"* del presente verbale.
- b) per il futuro, ad acquisire preventivamente il parere dell'Organo di revisione sugli elaborati afferenti alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, in ogni caso prima dell'adozione della deliberazione della Giunta Comunale, come espressamente dal punto 9.1 del *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"* – Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Il presente verbale, sottoscritto digitalmente, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica certificata, dando mandato al Dirigente dell'Area 4 di inserirlo nella raccolta dei Verbali dell'Organo di revisione e di darne comunicazione, per quanto di successiva competenza, al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed al Segretario Generale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

L'ORGANO DI REVISIONE

rag. PIETRO RAPELLI – presidente



Firmato digitalmente
da: Pietro Rapelli
Data: 13/05/2026
11:51:36

dott.ssa SIMONA VITTORIANA CASSARÀ – componente



Firmato digitalmente da:
Simona Vittoriana Cassarà
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: Ordine
Commercialisti ed Esperti
Contabili Busto Arsizio
Data: 13/05/2026 12:08:59

rag. ROBERTO MIDALI – componente



Midali Roberto
13.05.2026 13:39:18 GMT+01:00